

News fiscale del 19.06.2026

OBLIGO PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2026

Premessa

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129, ha disposto in modo permanente per taluni soggetti l'obbligo di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti.

Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il termine per adempiere al suddetto obbligo è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell'anno precedente.

Le ASD, che nel corso del 2025 hanno ricevuto contributi da Enti Pubblici in misura pari o superiori a 10 mila euro, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro tale data; per le SSD, l'obbligo può essere assolto con l'indicazione in nota integrativa.

I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aiuti e i contributi pubblici, per i quali vige l'obbligo di pubblicazione, sono quelli erogati da:

- Stato
- Regioni
- Province
- Comuni, Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
- Istituzioni Universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
- Enti pubblici non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



VIVI IN FORNA



FORNITORI UFFICIALI



Official Partner



MEDICAL PARTNER

Quali sono i contributi pubblici da considerare

La norma richiede di pubblicare le informazioni relative a:

1. sovvenzioni,
2. contributi,
3. vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.

Tra questi rientrano anche i beni mobili o immobili concessi in comodato. Rispetto al valore economico da indicare del bene, il Ministero ha chiarito che *“si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”*. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

L'obbligo di pubblicazione sussiste solo nel momento in cui le ASD e SSD abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l'esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi *“effettivamente erogati”*. Ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato nel corso dell'esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Pertanto, tutti gli aiuti concessi nel 2025, ma non erogati nel corso del medesimo anno, non devono essere pubblicati.

I contributi pubblici esclusi

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi rese verso le stesse P.A.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo tutti gli aiuti pubblici aventi carattere generale.

Con la circolare n. 6 del 25.06.2021, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in materia, soffermandosi, tra l'altro, sul significato da attribuire agli ausili pubblici aventi *“carattere generale”*.

Il Ministero afferma che *“per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni: in tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del 5 per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo non sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto”*. Si evidenzia, tuttavia, che per le somme ricevute a titolo di 5 per mille rimangono in essere gli specifici

obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, previsti dall'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER

23 luglio 2020.

Quali informazioni fornire

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (Asd o Ssd);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

Le modalità e i termini di pubblicazione

La normativa distingue:

- per le SSD (in quanto imprese) l'informazione sarà resa all'interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese;
- per le ASD le informazioni dovranno essere pubblicate sui siti internet. In mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l'informazione attraverso la pagina Facebook dell'ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Nonostante la normativa non preveda un termine fino al quale debbano rimanere pubblicati sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di mantenere comunque la loro pubblicazione anche negli anni successivi, posizionandoli all'interno di una sezione specifica e sempre in evidenza.

Soggetti esonerati

Sono esonerate le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell'anno.

Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche ove il valore della singola erogazione/sostegno sia inferiore ad euro 10.000.

Esemplificando, per un ente che avesse ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro dovrà intendersi superato e, pertanto, l'ente in questione dovrà adempiere all'obbligo di pubblicazione di tali somme.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER

Sanzioni

Rispetto alle sanzioni, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi comporta il pagamento di un importo pari all'1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro, oltre ovviamente all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Solo decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti, mentre in precedenza si prevedeva come sanzione esclusivamente la restituzione dell'importo senza alcuna forma di ravvedimento.

FACSIMILE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO 2025 ex L. 124/2017

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA			
Codice Fiscale			
DATA DI INCASSO	SOGGETTO EROGATORE	CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico)	SOMMA INCASSATA
TOTALE CONTRIBUTI			

Luogo, data _____

Firma del Presidente _____